

Le operazioni con parti correlate nel bilancio delle PMI

di Tiziano Sesana (*)

Le PMI devono indicare in nota integrativa le informazioni pertinenti le operazioni poste in essere con parti correlate solo e soltanto qualora vengano soddisfatte le due condizioni previste dal Codice civile. Si chiariscono nel presente contributo le norme, gli adempimenti relativi e le probabili conseguenze.

Introduzione

Le informazioni pertinenti le operazioni poste in essere con parti correlate, nel contesto degli interessi conoscitivi dei terzi interessati all'andamento patrimoniale, finanziario ed economico di una società e che dovrebbero essere soddisfatti dalle informazioni contenute nel bilancio di esercizio, potrebbero assumere un ruolo fondamentale nell'assunzione delle decisioni indirizzate a mantenere ovvero ad instaurare rapporti con detta società. Infatti, vi è la possibilità che la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di una società possano essere stati influenzati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni. Di ciò i terzi devono averne contezza ed esserne edotti (attraverso il bilancio di esercizio) (1).

Per le società quotate, nonché per quelle che redigono il bilancio consolidato - che, come noto, soggiacciono alle disposizioni di cui agli International Accounting Standard (IAS) - le informazioni sulle operazioni con parti correlate devono essere sempre e comunque fornite (quindi, senza condizioni).

Con riferimento, invece, alle società non quotate e che non redigono il bilancio consolidato e, quindi, sostanzialmente, alla maggioranza delle società che costituiscono il tessuto imprenditoriale italiano ed oggetto di attenzione ai fini del presente scritto, le informazioni pertinenti le operazioni con parti correlate devono essere fornite in osse-

quo al dettato di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-bis), del Codice civile.

Detta norma di legge statuisce che la nota integrativa deve indicare «*le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato*». Ed ancora che «*le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società*».

L'individuazione delle parti correlate

Il legislatore italiano ha stabilito (2) che ai fini dell'individuazione delle parti correlate

Note:

(*) Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

(1) A titolo esemplificativo si pensi al caso in cui una società svolga una parte delle proprie attività avvalendosi di società controllate, società collegate e *joint venture*. In tali circostanze, la società in questione ha la capacità di influire sulle politiche finanziarie ed economico-gestionali della partecipata attraverso la presenza di un controllo, di un controllo congiunto o di un'influenza notevole. Ancora, le parti correlate potrebbero effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero.

(2) V. art. 2427, comma 2, del Codice civile.

debba farsi riferimento agli IAS adottati dall'Unione europea.

In particolare, le parti correlate sono definite dallo IAS 24 (par. 9) (3) adottato nel luglio 2010 dall'Unione Europea (4).

Le tipologie di operazioni oggetto di informazione

Il dettato normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-bis) del c.c. non identifica le operazioni da indicare in nota integrativa qualora poste in essere tra parti correlate. Tuttavia, tenuto conto che la normativa civilistica fa riferimento allo IAS 24 per la definizione di parti correlate (5), si ritiene corretto che anche l'individuazione delle tipologie di operazioni oggetto di indicazione, se poste in essere con parti correlate, possa informarsi a quanto previsto nel predetto IAS 24.

In termini generali lo IAS 24 stabilisce che per operazione con una parte correlata debba intendersi «un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo».

In concreto, alcune esemplificazioni di operazioni, indicate anche dallo IAS 24, delle quali si dovrebbe (il condizionale è dovuto alle condizioni sottese all'obbligo informativo di cui si dirà nel paragrafo successivo) fornire informazione nella nota integrativa se effettuate con parti correlate sono le seguenti:

- acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- acquisti o vendite di immobili ed altre attività;
- prestazione od ottenimento di servizi; leasing;
- trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- trasferimenti a titolo di licenza;
- trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
- clausole di garanzia o pegno;
- impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro;
- estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di quella parte correlata;
- retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Le condizioni sottese all'obbligo informativo

Le informazioni pertinenti le operazioni (di cui sopra) poste in essere tra parti correlate, secondo il tassativo disposto normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice civile (e, come detto, contrariamente a quanto stabilito dagli IAS applicabili alle società quotate o che devono redigere il bilan-

Note:

(3) «Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'«entità che redige il bilancio»).

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)».

Per ulteriori specificazioni e chiarimenti si rinvia allo IAS 24, ai paragrafi successivi a quello richiamato.

(4) V. Regolamento (UE) n. 632/2010 della Commissione del 19.07.2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3.11.2008. Detto regolamento del 2010 adotta la nuova versione dello IAS 24 e deve essere applicato «al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2010».

(5) In questo senso vedi anche OIC, Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 12 Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio, marzo 2010.

cio consolidato), devono essere fornite in nota integrativa «qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato».

L'indicazione in nota integrativa di detta tipologia di informazioni è, quindi, obbligatoria qualora siano soddisfatte entrambe (la congiunzione copulativa positiva «e» di cui alla disposizione normativa non lascia spazio a dubbi od interpretazioni diverse; queste ultime, infatti, presupporrebbero la presenza nel testo della norma della congiunzione disgiuntiva «o») le seguenti condizioni:

- 1) l'operazione è rilevante;
- 2) l'operazione non è stata conclusa a normali condizioni di mercato.

Qualora sia soddisfatta solo una delle predette condizioni non scatta l'obbligatorietà dell'indicazione dell'informazione *de qua*.

Prima condizione

Con riferimento all'identificazione di quali operazioni debbano considerarsi «rilevanti» si osserva che, nel silenzio del legislatore ed al fine di evitare valutazioni soggettive che potrebbero sconfinare nell'arbitrarietà, queste possono ragionevolmente essere ricercate facendo ricorso agli indici individuati dalla Consob avuto riguardo alle regole che gli organi di amministrazione delle società quotate devono adottare (ex art. 2391-*bis* del Codice civile) per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (6).

La Consob (7) considera «operazioni rilevanti» quelle operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

- 1) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della società;
- 2) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
- 3) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società;
- 4) indice di rilevanza degli utili: è il rapporto

tra l'utile ante imposte attribuibile all'entità oggetto dell'operazione e l'utile ante imposte della società;

5) indice di rilevanza di costi e ricavi: è il rapporto tra il corrispettivo dell'operazione ed i ricavi della società.

I valori da considerare ai fini del calcolo di detti indici di rilevanza sono quelli del bilancio di esercizio in cui l'operazione è avvenuta e non quelli tratti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato della società come, invece, previsto dalla Consob. Infatti (8), le disposizioni della Consob sono indirizzate alle società quotate e pertengono l'individuazione delle operazioni rilevanti affinché le stesse vengano poste in essere se-

condo un particolare *iter* procedurale di approvazione e controllo ai fini della trasparenza delle decisioni assunte dal management della società e non (specificamente) ai fini della loro rappresentazione nella nota integrativa.

In relazione a quanto sopra è necessario tener conto che le soglie di rilevanza individuate dalla Consob potrebbero talvolta risultare incompatibili nel contesto dei valori di bilancio che caratterizzano le piccole e medie imprese e, quindi, ritenere rilevanti operazioni invero non significative. Conseguentemente, valutato naturalmente caso per caso, la predetta percentuale del 5% potrebbe essere disattesa prendendo a più utile riferimento una percentuale più elevata.

In conclusione, nel contesto delle piccole e medie imprese, la rilevanza o meno di un'o-

Il legislatore italiano ha stabilito che l'indicazione in nota integrativa delle operazioni con parti correlate, così come definite dagli IAS adottati dall'Unione europea, è obbligatoria qualora siano soddisfatte due specifiche condizioni.

Note:

(6) Per un approfondimento specifico sul tema della regolamentazione della Consob per le società quotate in presenza di operazioni con parti correlate si rinvia a: E. Rocca, C. Cornalba, «Operazioni con parti correlate: novità nelle informazioni periodiche», in *Amministrazione&Finanza*, n. 5/2010, IPSOA Wolters Kluwer, Milano; C. Mezzabotta, Parti correlate: applicazione del Regolamento Consob, in *Amministrazione&Finanza*, n. 12/2010, IPSOA Wolters Kluwer, Milano.

(7) V. sua delibera n. 17221/2010, nonché suo documento di consultazione del 3 agosto 2009.

(8) In questo senso vedi Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in un documento sul tema predisposto nel marzo 2010.

perazione con parti correlate deve essere ricercata e valutata avuto riguardo alle caratteristiche quali-quantitative della singola società (e con riferimento all'esercizio in corso) dato che laddove gli importi interessati decrescono la soglia percentuale della rilevanza naturalmente aumenta.

Seconda condizione

Si esamina ora la seconda (e contestuale) condizione perché le operazioni con parti correlate debbano obbligatoriamente essere indicate in nota integrativa e cioè che l'operazione non sia stata conclusa a normali condizioni di mercato.

Il legislatore italiano anche con riferimento a questa (seconda e contestuale) condizione non ha specificato alcunché nella norma di legge per la sua identificazione; tuttavia, nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 173/2008 che l'ha introdotta si afferma che per normali condizioni di mercato non dovrebbero intendersi solo quelle attinenti al prezzo dell'operazione, ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi (è il caso, ad esempio, di finanziamenti soci infruttiferi, di cessioni di beni o prestazioni servizi a prezzi di mercato, ma con termini di pagamento inusuali).

Un ragionevole e per così dire più concreto riferimento per l'individuazione delle operazioni poste in essere non a condizioni di mercato è il «valore normale» di cui alle disposizioni della normativa tributaria; più precisamente, ci si riferisce alla definizione fornita dalle disposizioni in materia sia di imposte dirette (9), sia di imposte indirette (10).

Con riferimento a quanto sopra preme sottolineare come la conclusione di operazioni non a normali condizioni di mercato - in particolare se in termini di prezzo - sia di per sé fattispecie rilevante nel contesto delle misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale (un esempio lampante può essere quello del *transfer pricing*). Qualora, poi, dette operazioni siano anche rilevanti e, quindi, tali da essere obbligatoriamente espone nella nota integrativa le stesse verrebbero anche palesate; la natura di sostanziale autodenuncia (almeno dal punto di vi-

sta fiscale) dell'informazione così fornita in nota integrativa è evidente ed intuitive sono le conseguenze.

La valenza di «autodenuncia fiscale» delle operazioni poste in essere con parti correlate non a condizioni di mercato qualora indicate in nota integrativa in quanto anche rilevanti non è la sola fattispecie che si ritiene possa emergere; e forse nemmeno la più «gravosa» in termini di conseguenze per chi (i.e. il management) ha posto in essere l'operazione. Si pensi, ad esempio, ad un'operazione di cessione di un bene ad una parte correlata cui è conseguito per quest'ultima un ingiustificato profitto o altro vantaggio economico in danno - in ultima analisi - dei soci della società cedente, diversi naturalmente da quelli della società cessionaria correlata; le conseguenze, in questo caso, non sarebbero limitate solo a quelle civilistiche pertinenti il risarcimento del danno, ma potrebbero essere an-

Note:

(9) V. art. 9, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: «per valore normale ... si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore».

Per un approfondimento sul tema si veda, per tutti, M. Leo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Tomo I, Giuffrè, 2010, pag. 161 e segg..

(10) V. art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633: «per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o i servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi».

Per un approfondimento sul tema si veda, per tutti, R. Portale, *Imposta sul valore aggiunto*, XIV ed., Il Sole 24 Ore, 2011, pag. 554 e segg..

che penalmente rilevanti ex art. 2634 del codice civile; e se successivamente intervenisse una procedura concorsuale?, intuitive sarebbero le conseguenze delle azioni che verrebbero poste in essere per la salvaguardia dei diritti dei creditori.

Le informazioni da indicare in nota integrativa

Le informazioni che devono essere indicate in nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22-*bis*) del c.c. riguardano:

- 1) l'importo e, quindi, l'ammontare dell'operazione intervenuta ed i relativi effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico;
- 2) la natura del rapporto con la parte correlata (ad esempio, se trattasi di acquisto, vendita, locazione, ecc.);
- 3) ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio (ad esempio, condizioni previste, garanzie richieste/ricevute, ecc.).

La disposizione codicistica, pertanto, diversamente da quanto previsto dallo IAS 24, non prevede l'indicazione anche degli effetti pendenti originati da operazioni poste in essere negli esercizi precedenti; tuttavia, dette informazioni, se ritenute necessarie «*per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni*», debbono inequivocabilmente ritenersi comprese in quelle ulteriori informazioni («*ogni altra*») che è previsto che vengano obbligatoriamente fornite in ossequio al disposto normativo nazionale.

Naturalmente, l'obbligo di informativa in questione deve essere rispettato anche qualora i rapporti tra parti correlate non sia più in essere alla data del bilancio.

Si ritiene doveroso sottolineare che, qualora le informazioni sulle operazioni con parti correlate non venissero indicate in nota integrativa in quanto i redattori del bilancio di esercizio non hanno ritenuto che ricorresse i presupposti per la loro indicazione, gli stessi redattori dovranno disporre di elementi che possano supportare tale valutazione; se ciò non fosse si sarebbe in presenza di valutazioni arbitrarie con conseguente violazione del dettato normativo di cui all'art. 2423 e segg. del codice civile.

Le informazioni *de quibus* ed i bilanci redatti in forma abbreviata

Per le società che redigono il bilancio di esercizio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis*) del Codice civile, il legislatore ha previsto una limitata informativa anche in merito alle operazioni poste in essere con parti correlate (e, naturalmente, qualora siano soddisfatte contestualmente le condizioni di rilevanza e non normalità rispetto al mercato).

In particolare, è stabilito che nel bilancio redatto in forma abbreviata le informazioni pertinenti le operazioni con parti correlate da indicare in nota integrativa possono essere limitate a quelle realizzate, direttamente o indirettamente, con i maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

Considerazioni conclusive

L'informazione da fornire nella nota integrativa in merito alle operazioni con parti correlate ha innegabilmente un'importanza significativa posto che, come precisato nella citata Direttiva n. 2006/46/CE, «*può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene*».

Tuttavia, per le piccole e medie imprese - contrariamente a quanto accade per le società quotate, nonché per quelle che redigono il bilancio consolidato, che devono sempre e comunque fornirle - le condizioni (im)poste dal dettato dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*) del Codice civile per l'indicazione in nota integrativa (i.e. rilevanza e non normali condizioni di mercato) di dette informazioni potrebbero vanificare la portata della stessa disposizione normativa e, quindi, il pregevole obiettivo informativo che questa dovrebbe/ vorrebbe raggiungere. Infatti, come detto, in caso di esplicitazione delle informazioni *de quibus* per la sussistenza contestuale delle condizioni poste dalla norma di legge, intuitive (e pressoché immediate) sarebbero le conseguenze per la società e/o il suo management nel contesto dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, tra i soci, con i creditori, ecc..

Appare, quindi, lecito considerare se il dispo-


sto normativo in questione, così come scritto, non sia espressione del perseguimento di un obiettivo/risultato più utopistico che reale. Ovvero, ed è forse la ragione più plausibile, se lo stesso non sia espressione di uno strumento di disincentivazione di comportamenti sino ad oggi artatamente non esplicitati ed in un certo qual modo, ed in termini generali, contrari all'etica del business.

In ogni caso, qualsivoglia sia l'effettivo obiettivo ultimo del disposto normativo di cui all'art. 2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice civile, si auspica che le società non pongano in essere *tout court* operazioni con parti correlate non a condizioni di mercato e qualora lo facciano che chiaramente ed in modo veritiero le indichino nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

RIVISTE

Bilancio e reddito d'impresa

Ipsoa – Rivista mensile – Prezzo abbonamento € 160,00



La nuova rivista che affronta tutte le tematiche legate alla **redazione del bilancio** e alla **determinazione del reddito** d'impresa.

Fornisce approfondimenti circa le valutazioni di bilancio, la revisione e il controllo contabile, le operazioni straordinarie, gli adempimenti legati all'approvazione del bilancio, i principi contabili e le norme fiscali in materia di reddito d'impresa.

Inoltre garantisce l'**aggiornamento sulle novità normative**, di prassi e di giurisprudenza che impattano sul bilancio, gli effetti a livello di reddito imponibile delle scelte contabili e delle valutazioni, tutto ciò che concerne i documenti di informativa finanziaria e gli adempimenti societari correlati.

La rivista non presenta articoli generici e divulgativi, ma punta su interventi che individuano **problematiche particolari** e suggeriscono **interpretazioni originali**: argomenti controversi o di difficile interpretazione, problematiche aperte non affrontate dall'Amministrazione finanziaria

o dalla stessa risolte con interpretazioni in tutto o in parte non condivisibili. È pertanto lo strumento necessario per consulenti e uomini d'azienda che redigono il i conti annuali e che si confrontano con le connesse problematiche fiscali.

La nuova testata è ancora più efficace affrontando le tematiche e i dubbi che ogni giorno affronta chi si occupa di bilancio o fiscalità d'impresa.

On-line

Il servizio on line sul sito www.ipsoa.it/duo rende inoltre disponibili in formato PDF:

- l'ultimo numero della rivista ancora in fase di stampa
- gli arretrati della Rivista relativi agli ultimi 12 mesi

Per informazioni o per l'acquisto:

- **Redazione:** Tel. 02.82476085
- **Servizio Informazioni Commerciali** (tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agenzia Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**